



Al Segretario Generale
della Corte dei conti
Cons. Franco Massi

Al Dirigente Generale AA.GG.
Dott.ssa Laura Cicchetti

Al Medico competente
Dott. Carlo Tranquilli

Al Servizio Prevenzione e sicurezza
Ambienti di lavoro
ASL
Via Fornovo, 12
Roma

p.c.
Al Presidente della Corte dei conti
Guido Carlino

Oggetto: richiesta di sospensione urgente dei lavori di trasloco programmati presso le due sedi della Corte dei conti di via Baiamonti 6, e via Baiamonti, 25 - Roma, a tutela della salute dei dipendenti e della salute pubblica.

La scrivente O.S. con la presente intende richiamare l'attenzione sull'enorme pericolosità di procedere ai lavori di trasloco programmati, che riguardano lo spostamento di materiale e persone tra i due edifici di Via Baiamonti, 6 e di Via Baiamonti 25, e anche tra i vari piani interni ad ogni edificio, che coinvolgeranno centinaia di lavoratori, oltre a riguardare un'enorme massa di materiale cartaceo e di mobilio da spostare.

Considerato che:

- in questi giorni i Dirigenti ed i Preposti stanno pianificando, a partire da lunedì 15 marzo p.v., i rientri dei dipendenti coinvolti, compresi i soggetti fragili ed i pendolari, a cui non è stata data specifica deroga

- tali lavori vengono svolti in archivi, spesso con la compresenza di più soggetti
- la Circolare n.11 del 10 marzo u.s., pur indirizzata a tutte le sedi della Corte, è stata accompagnata da una comunicazione specifica per le sedi di Roma, che così recita: (...) *Per le sole sedi centrali, sarà cura dei Dirigenti/Funzionari preposti organizzare le presenze del personale in modo da assicurare anche il regolare svolgimento delle operazioni propedeutiche al trasloco degli uffici tra i due edifici, nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di quella emergenziale COVID (massimo 1 persona per stanza).*
- nelle sedi di Roma sono stati registrati numerosi casi di contagio negli ultimi mesi, tra cui qualcuno anche grave
- il recente DPCM del 2 marzo u.s., che qualifica come zona rossa la Regione Lazio, dispone:

(...) Art. 48 (Attività lavorativa) 1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Chiede

la sospensione dei lavori programmati, rinviandoli ad una data in cui la situazione pandemica permetta questa operazione, senza esporre i dipendenti al rischio di contagio, e la collettività tutta ad una recrudescenza del fenomeno.

In attesa di un urgente riscontro

Invia cordiali saluti

Roma, 13 marzo 2021

USB Corte dei conti
Il Coordinatore Nazionale
Felice Dell'Armi